



# PARITÀ SCOLASTICA IN ITALIA

## «*Senza oneri per lo Stato*»

di Antonio M. Perrone S.P.  
Pres. Naz. FIDAE

Con riferimento alle considerazioni fatte su autorevoli quotidiani (*E. Galli Della Loggia, Panebianco, Sylos Labini*) sul famoso inciso "corbiniano" dell'art. 33, comma 3, della nostra Costituzione, (*non le prime, in verità, perché su questo tema si sono versati fiumi d'inchiostro in oltre cinquant'anni della nostra storia nazionale*), pur esprimendo **un convinto consenso alla proposta di modifica costituzionale con la sua abolizione**, vorrei accennare ad alcuni aspetti che ritengo di un certo valore per la sua corretta interpretazione ai fini del finanziamento pubblico di quelle scuole non statali (non "private", come erroneamente si continua a dire), ma "paritarie", che svolgono un pubblico servizio nel campo dell'istruzione e dell'educazione.

### 1. Interpretazione autentica del "senza oneri per lo Stato"

Va ricordata, anzitutto, la **precisazione fatta dallo stesso Corbino** in sede di Costituente subito dopo la sua approvazione. Dicendo "senza oneri per lo Stato", "noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire in aiuto degli istituti privati, ma che nessuno istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare". Si tratta di una precisazione accolta dai Padri costituenti come autorevole "interpretazione" del passo in questione. Anche il comunista Codignola fece analoga affermazione. Si vedano gli Atti della Costituente...

### 2. Scuole paritarie = pubblico servizio = pubblico finanziamento

Le **scuole non statali "finanziabili"** non sono tutte quelle che vengono istituite da "enti e privati", se svolgono una libera attività privata, ma quelle di cui parla esplicitamente il comma 4 dello stesso art. 33, cioè **quelle "che chiedono la parità"** (il termine si trova per la prima volta in questo comma della Costituzione), "alle quali la legge... deve assicurare piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali", dove il termine "scolastico" va riferito ad ogni aspetto dell'attività svolta da queste scuole, compreso quello economico, come sono le "tasse o rette scolastiche per la frequenza" e il termine "equipollente" significa "di eguale valore ed efficacia" a tutti gli effetti. Queste scuole, con il riconoscimento della parità, avendone i requisiti, **svolgono un servizio pubblico come quello delle scuole istituite dallo Stato**. Ben si può applicare, quindi, ad esse l'equiparazione "**Pubblico servizio = pubblico finanziamento**", se tale è il finanziamento dell'istruzione per le scuole statali.

### 3. Da molti decenni il bilancio dello Stato contiene appositi capitoli per contributi alle scuole non statali

Proprio per questo motivo **nel bilancio dello Stato esistono da decenni alcuni precisi capitoli relativi a finanziamenti diretti alle scuole non statali** (1461 "Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali - 5.1.5. - 6.1.1", 1625 "Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate 5.1.5. - 6.1.1", 3671 "Contributi per il funzionamento delle Scuole Magistrali dipendenti da Enti morali 5.1.5. - 6.1.4.", 3672 "Sussidi e contributi a scuole medie non statali 5.1.5. - 6.1.3"), il cui importo globale, **per l'anno scol. 2001-2002**, ha raggiunto **la somma complessiva di £ 1.021 miliardi** oltre i 300 miliardi annui per l'erogazione delle borse di studio in base alla legge 62/2000 per gli alunni delle scuole statali e paritarie. Tali contributi, per quanto insufficienti, trovano il loro fondamento nella "**pubblicità del servizio**" che le scuole destinate hanno in qualche modo spiegato e che ora, **con la legge 62/2000, viene espressamente riconosciuto**. Non è quindi vero che lo Stato non possa intervenire finanziariamente a sostegno dell'istruzione non statale, se di fatto lo fa da tanto tempo.

#### 4. Istruzione obbligatoria e gratuita in tutte le scuole del sistema pubblico nazionale

C'è infine *l'art.34 della Costituzione* che sancisce la *gratuità della scuola obbligatoria*, senza limitare tale "gratuità" alla frequenza delle sole scuole statali. *"L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". - Obbligatoria per tutti, gratuita per tutti* - Si tratta, infatti, di un diritto (*quello della gratuità*), di cui non si può supporre la rinuncia solo per il fatto di scegliere una scuola non statale paritaria, che svolge, come abbiamo sopra sottolineato, un servizio pubblico espressamente riconosciuto con la recente legge 62/2000 *"Norme per la parità scolastica..."*. *Gratuitamente*, quindi, come nelle *scuole statali*, si deve poter assolvere il diritto-dovere dell'istruzione nelle *scuole paritarie*: Di qui la logica conseguenza del loro pubblico finanziamento.

#### 5. Parità nella libertà: diritti civili fondamentali

Per questi motivi mi sembra che l'intervento finanziario dello Stato per le scuole paritarie, pur con l'inciso costituzionale *"senza oneri per lo Stato"*, sia non solo possibile ma doveroso, perché *le famiglie* possano esercitare nel nostro Paese il *diritto civile alla libera scelta del percorso formativo* dei propri figli e *le scuole*, che svolgono, con gestione privata, un *pubblico servizio per l'istruzione e l'educazione*, possano *«adempiere allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti e senza discriminazioni»* (Parlamento Europeo: Risoluzione del 14-3-1984).

\*\*\*\*\*

## SULLA LINEA DELLA COSTITUZIONE

### 1. Non finanziamento delle scuole private, ma istituzione delle scuole paritarie

1. *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli..."* Cost. art. 30.
2. Con queste parole la nostra Costituzione proclama il diritto dei genitori alla **libera scelta della scuola per l'istruzione** dei propri figli con la garanzia dell'uguaglianza di trattamento sancita dall'art. 3 della stessa Costituzione per tutti i cittadini.
3. Occorre sottolineare anche l'urgenza di attuare **l'art. 33, c. 4**, che recita testualmente: *"La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali"*.
4. *Questa "legge"*, istitutiva delle scuole non statali che chiedono (e ottengono) la parità, **SCUOLE PARITARIE, distinguendole nettamente dalle altre scuole private**, (che possono continuare ad esistere come legalmente riconosciute o semplicemente *notificate*) è *stata approvata dal Parlamento il 2 marzo 2000*, ma con alcuni **aspetti ambigui e insufficienti**, che attendono una ulteriore fase legislativa per il loro superamento, nello spirito e nel rispetto di quanto la stessa Costituzione proclama con estrema chiarezza:
  - **alle scuole paritarie: PIENA LIBERTÀ**, che dovrà essere assolutamente garantita nel complesso dei diritti e degli obblighi fissati;
  - **ai loro alunni: EQUIPOLLENZA DI TRATTAMENTO SCOLASTICO (PARITÀ)** rispetto a quello degli alunni di scuole statali.
  - **«Trattamento scolastico»**: si intende *su tutti gli aspetti della vita scolastica*, compresi quelli economici, proprio perché la Costituzione non ne esclude nessuno.
  - Il *"senza oneri per lo Stato"*, di cui parla il comma 3 dello stesso articolo 33 in relazione alla *"istituzione di scuole da parte di enti e privati"* **viene superato con la precisazione del comma 4 nei riguardi degli alunni di scuole paritarie** ("che chiedono la parità").
5. *"L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita"*, Art. 34 Cost. Scuola dell'obbligo **gratuita per tutti i cittadini** in base *all'art. 34 della Cost.* Non risulta da nessuna parte che la **gratuità della scuola dell'obbligo** debba essere assicurata solo a chi frequenta le scuole statali. Anzi la nostra Costituzione si basa sul principio dell'**uguaglianza di tutti i cittadini** e sul dovere dello Stato di rimuovere le cause, che la impediscono. Tocca allo Stato, quindi, garantire non solo la libertà d'insegnamento e di apprendimento, ma anche l'effettivo esercizio di tali libertà a parità di condizioni.

## 2. RAFFRONTO CON L'EUROPA:

- a) La prassi è largamente conosciuta: quasi tutte le nazioni europee, comprese molte della sfera ex-comunista, hanno **legislazioni coerenti con i diritti educativi delle famiglie e degli alunni**, fornendo alle scuole non statali riconosciute i mezzi finanziari per l'esercizio delle attività scolastiche in funzione della libera scelta delle famiglie.
- b) In linea di principio, la **RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO** del 14 marzo 1984, recita testualmente all'art. 9: "Il diritto **alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo** per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare **alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie** allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, **senza discriminazione** nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale".
- c) **Sorprendente affinità con la Costituzione italiana:**
  - **LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO** per gli istituti che soddisfino ai requisiti oggettivi di legge per il loro riconoscimento.
  - **NESSUNA DISCRIMINAZIONE (=Trattamento Scolastico Equipollente)** nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale.

## 3 ALCUNE CONSIDERAZIONI CHIARIFICATRICI

1. La parità scolastica, nel senso pieno del termine, si fonda non su una fede religiosa, ma **sui diritti di una cittadinanza democratica**.
2. La scuola non statale, in genere, e ancor più la scuola cattolica, **non si pone contro la scuola statale**, né al di fuori o ai margini del sistema scolastico nazionale; anzi con la sua presenza e la sua autonoma organizzazione nel quadro generale del **sistema pubblico dell'istruzione e della formazione**, la scuola paritaria ritiene di poter dare un valido contributo al rinnovamento e al miglioramento dell'intera scuola italiana.
3. Col pieno riconoscimento della parità scolastica si contribuisce a **valorizzare tutte le risorse educative disponibili del Paese**, specie quelle che sono impegnate nel **privato-sociale**, di cui la Scuola Cattolica è una significativa espressione.
4. In particolare, la **Scuola Cattolica intende essere**, secondo le sue più autentiche origini, **una scuola per tutti, soprattutto per i meno abbienti**; non può essere ridotta a scuola per ricchi, come spesso viene "accusata". La legge sulla parità scolastica deve consentire sia che la famiglia possa liberamente scegliere la scuola per i propri figli, sia che la Scuola Cattolica ritorni ad essere un servizio per tutti, per quanti, cioè liberamente ne fanno richiesta.
5. I requisiti per il riconoscimento della "parità" devono essere tali da **impedire ogni forma di illeciti profitti e di abusi** di carattere giuridico ed economico.

**Per un effettivo rinnovamento della Scuola italiana  
è indispensabile il confronto  
con la realtà europea sul tema del pluralismo scolastico**

## **LIBERTÀ DI EDUCAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Il tema del pluralismo scolastico e della conseguente parità assume una rilevanza particolare in prospettiva europea, perché non è concepibile un 'Europa unita, nella quale i sistemi formativi delle singole Nazioni pur nella varietà delle articolazioni derivate da tradizioni culturali diversificate, non siano nello stesso tempo espressione di effettiva libertà. Non è concepibile, cioè, che alla liberalizzazione dell'istruzione e dell'educazione, ormai da anni attuata in tutte le Nazioni della Comunità europea, faccia riscontro in Italia una struttura formativa di stampo ancora napoleonico, affidata praticamente al monopolio dello Stato. La politica europea, in fatto di educazione, è chiaramente espressa nella Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.84, nella quale si dichiara esplicitamente che negli Stati della Comunità:

- a) **“il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali...” (art.4);**
- b) **“la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita...” (art.6);**
- c) **“in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta” (art.7);**
- d) **“compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari” (art.7);**
- e) **“il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l'obbligo, per gli Stati membri, di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazioni nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale” (art.9).**

---

Questa è la **prospettiva europea in fatto di libertà di educazione**, a cui deve adeguarsi anche la legislazione italiana. Lo esige, oltre che l'esplicita Risoluzione del Parlamento europeo, la maturata coscienza democratica della nostra società, che fonda l'efficacia delle sue istituzioni sul **libero apporto di tutte le risorse dei cittadini e dei loro raggruppamenti sociali** impegnati a contribuire direttamente al ben comune della Nazione. I cattolici hanno, a questo riguardo, un impegno particolare sia per dovere di coerenza con i principi di libertà, a cui si ispirano, che per la loro responsabilità politica al servizio del Paese.

---

# IL SISTEMA SCOLASTICO SOCIALE

di Amper

«***Dalla scuola di Stato alla scuola della Società***»: questo è oggi il passaggio sollecitato e richiesto con sempre maggiore insistenza in vari Paesi del mondo, dove la forma democratica delle comunità nazionali si va affermando con crescente stabilità in un clima di effettiva libertà politica. È la logica e naturale conseguenza del processo di autonomia che si sta sviluppando nei sistemi scolastici di molte nazioni. Con questo passaggio ***non si intende esaurire lo Stato dal diritto-dovere di aprire e gestire scuole, ma indicare un nuovo modo di svolgerlo***, per renderlo sempre più rispondente ai bisogni delle persone, delle famiglie e della società, al cui servizio sono destinate tutte le strutture pubbliche statali, salvaguardandone la libertà non solo nelle scelte fondamentali, ma anche nell'itinerario concreto che esse intendono percorrere per inserirsi responsabilmente nel mondo del lavoro e della cultura, partecipando attivamente al suo sviluppo.

In particolare, nel pluralismo culturale della società del nostro tempo, ogni persona e ogni raggruppamento sociale, liberamente costituito, deve avere la possibilità, garantita dalla legislazione e sostenuta da adeguati interventi pubblici, di attivare centri di istruzione e di educazione che assicurino ai genitori l'esercizio del primario ed irrinunciabile diritto di scegliere per i propri figli l'iter scolastico più idoneo e rispondente ai propri convincimenti morali. In altre parole, ***la scuola viene concepita come iniziativa sociale, sostenuta e finanziata dallo Stato, i cui compiti di promozione, coordinamento e controllo tendono non a limitare, ma a potenziare le singole istituzioni scolastiche*** e il libero sistema dell'istruzione, intervenendo anche - ***in linea sussidiaria*** - con pubbliche strutture per il pieno soddisfacimento della domanda formativa.

È quanto viene affermato anche nella recente "***Carta dei impegni programmatici***" delle scuole cattoliche: "***Nel momento in cui l'autonomia segna il passaggio da una scuola prevalentemente statale e centralizzata ad una scuola della società civile, che riconosce e valorizza, secondo il principio di sussidiarietà, l'apporto di tutti i soggetti, la scuola cattolica offre il suo servizio con la piena consapevolezza della sua identità sociale, culturale ed ecclesiale: una scuola che si qualifica sempre più come soggetto sociale al servizio di tutti gli alunni e delle famiglie, attraverso l'offerta di un valido progetto educativo...***"

È il traguardo di un lungo cammino, ancora non pienamente definito, che si configurerebbe come un sistema pluralistico di libere istituzioni scolastiche, caratterizzate da una flessibilità organizzativa e didattica più accentuata di quella prevista per le scuole dell'attuale sistema nazionale dell'istruzione e da una partecipazione più viva delle famiglie, in quanto membri responsabili della stessa comunità scolastica. Il passaggio ***da scuola-istituzione a scuola-comunità*** dovrebbe caratterizzare profondamente la scuola di iniziativa sociale. Una scuola non esposta all'arbitrio e all'avventura, ma salvaguardata e tutelata da adeguata legislazione sotto la garanzia di uno Stato sociale efficiente.

Si tratta di una tendenza che trova ancora notevoli opposizioni e incomprensioni di vario genere, ma che in alcuni Paesi di avanzata democrazia (come in Olanda, Inghilterra, Germania ... ) diviene sempre più consistente nell'ottica delle autonomie in uno Stato sociale: ***uno Stato, cioè, partecipativo, fondato sul riconoscimento delle autonomie sociali, impegnato a promuovere, sostenere e rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini in regime di uguaglianza, e che pone come obiettivi principali della sua funzione il pieno sviluppo delle persone e delle istituzioni in cui si sviluppa la loro personalità, alla cui tutela orienta la politica, agevolando e incoraggiando esperienze di comunità sociali e realtà locali finalizzate al rispetto e alla realizzazione dei diritti riconosciuti.***

In un contesto statale così concepito, che è poi quello delineato dalla nostra Costituzione, va inquadrato il problema educativo con il complesso di diritti e doveri fra loro connessi e articolati, che potrebbero essere così espressi:

- diritto di accesso all'istruzione in regime di piena libertà;
- diritto alla libertà di apprendimento, cioè a svolgere il proprio itinerario educativo secondo le proprie convinzioni etico-religiose senza intralci e discriminazioni di sorta;
- diritto alla libertà di insegnamento non solo per i singoli cittadini, ma anche per le formazioni sociali liberamente costituite;
- decentramento del sistema educativo dallo Stato alle Autonomie, che consenta una maggiore coerenza e articolazione tra la domanda e l'offerta con la dovuta flessibilità e adattamento alle reali esigenze dei cittadini e delle loro comunità familiari e territoriali;
- diritto-dovere dei cittadini, soprattutto dei genitori, a partecipare alla gestione della scuola attraverso organi collegiali rispettosi delle rispettive competenze;
- diritto-dovere della società a partecipare, attraverso i propri enti e organi territoriali, alla gestione del sistema scolastico "sociale" sulla base di un'adeguata legislazione in materia;
- compito-dovere dello Stato sociale: nel rispetto del principio di sussidiarietà rendere possibile un sistema formativo di questo tipo con la garanzia di adeguata legislazione e di sufficiente sostegno finanziario.

\*\*\*\*\*

## DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

### Art. 26

1. *Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.*
2. *L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.*
3. *I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.*

*Un testo limpido e chiaro, molto vicino al contenuto della Costituzione italiana sul tema dell'istruzione, ma anche più esplicito sia con riferimento alle finalità fondamentali dell'istruzione (pieno sviluppo della personalità umana... promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia...), sia nell'esplicita affermazione del diritto di priorità dei genitori nella scelta dell'itinerario educativo dei propri figli. Chiaramente espresso anche il diritto alla gratuità dell'istruzione obbligatoria, proprio come nell'art 34 della nostra Costituzione ("L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita").*

**Obbligatorietà e gratuità vanno congiunte indissolubilmente,  
se si vuol essere fedeli alla Dichiarazione Universale e alla Costituzione italiana.**

*F:\Parità\Parità-1\Dossier breve su Parità (bianco-nero).doc*

**A cura della Presidenza Nazionale della FIDAE**

*D:\ex-f\Parità\Parità-1\Dossier breve su Parità (bianco-nero).doc*